

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; - Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U21 ASSOPORTO MELILLI/AUGUSTA 1986 DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'AMMENDA DI €1.000,00,

- OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno) ridetermina la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse ad 1 sola gara; conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli) ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 500,00- Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/WOMAN NAPOLI C5 DEL 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 835 del 30.3.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Marigliano (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. SPINACETO 70 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL SIG. BALDINI ANDREA,**

INFLITTE SEGUITO GARA U21 SPINACETO/AEMME SAVIO C5 DEL 26.3.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 29.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Spinaceto 70 di Roma, così riduce le sanzioni:

- ad €1.000,00 l'ammenda inflitta alla società;
- a 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al Sig. Baldini Andrea;

Dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Lucio Molinari - Componenti; - Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

6. RICORSO A.S.D. REAL SANDOS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL SANDOS/ROYAL TEAM LAMEZIA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 789 del 21.3.2017)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Sandos di San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LA PIANA CALOGERO ANTONI SEGUITO GARA ROCCELLA/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S.D. PALMESE 1912 U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PICERNO/PALMESE DEL 22.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 23.3.2017)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Palmese 1912 di Palmi (Reggio Calabria). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO S.S.D. aRL TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TRAINI SERGIO SEGUITO GARA PSG POTENZA PICENA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 25.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 815 del 27.3.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Arl Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; - Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

10. RICORSO A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA 4 GIORNATE INFLITTA AL CALC. CONTALDO KEVIN;**

SEGUITO GARA REAL DEM C5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara), riduce a 3 giornate la sanzione della squalifica inflitta al calc. Contaldo Kevin; conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO A.S.D. L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARBOLEDA CHRISTIAN SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. L'Aquila Calcio 1927 srl di L'Aquila. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice, Prof. Paolo Tartaglia, - Componenti; - Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

12. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 3.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANNATARO ALESSANDRO**

SEGUITO GARA CALCIO LECCO/CISERANO DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 srl di Lecco, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00; conferma per il resto il provvedimento di primo grado. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO CALC. FALOMI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIS PESARO/MONTICELLI DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Falomi Nicola, rideterminando in 1 giornata di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

14. RICORSO A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VASTESE/ROMAGNA CENTRO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902 di Vasto (Chieti), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 6 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio